

**SCHEDA DI CONTROLLO “ CAUZIONI/FIDEJUSSIONI”**

**A GARANZIA DEI CONTRATTI**

N.	CLAUSOLE OBBLIGATORIE	SI	NO
1	<p>Deve essere prevista l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del de-bitore .</p> <p>Il 2° comma dell'art. 1944 del codice civile prevede che:  “Le parti però possono con-venire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale. In tal caso, il fi-deiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debi-tore principale da sottoporre ad esecuzione”.  Essendo interesse dell'Amministrazione poter incassare la garanzia senza dover prima procedere nei confronti del debitore princi-pale, è pertanto importante che la polizza contenga una dicitura del tipo:  <b>“Ai sensi dell'art. 1944 del c.c., la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore”</b>.</p>		
2	<p>Deve essere prevista la deroga all'art. 1945 del codice civile L'articolo 1945 del c.c. preve-de che <b>“Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale”</b>.</p>		
3	<p>Deve essere previsto che la società, in qualità di fideiussore, <b>“si impegni a pagare a semplice richiesta dell'ente</b></p>		
4	<p>Deve essere prevista la deroga all'art. 1957 del codice civile in materia di termine entro cui far valere le proprie istan-ze nei confronti del debitore.</p> <p>L'art. 1957 del codice civile dispone che  <b>“Il fideiussore rimane obbli-gato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continua-te”</b>.</p> <p>Come si vede, l'articolo 1957 impone al creditore di proporre le sue istanze nei confronti del debitore entro 2 o 6 mesi a seconda delle fattispecie. Il mancato rispetto di questi tempi comporta la liberazione del fideiussore.</p> <p>E' di fondamentale importan-za che tali termini siano espressamente derogati nel testo della polizza, al fine di non pregiudicare la garanzia.</p> <p>Pertanto dovremmo ottenere una dicitura del tipo:  <b>“La società rinuncia ad avva-lersi di quanto previsto dall'art. 1957 del c.c.”</b></p>		
5	<p>Deve essere previsto che il mancato pagamento dei pre-mi non possa essere opposto al beneficiario.</p>		

	<p>A fronte del rilascio della garanzia, il contraente (debitore principale) paga al fideiussore un premio che normalmente viene versato di anno in anno.</p> <p>E' importante che in polizza sia previsto che” <b>il mancato pagamento dei supplementi di premio non possa essere opposto in nessun caso all’ente garantito”</b>.</p>		
6	<p>Durata ed efficacia della garanzia</p> <p>Deve essere previsto che la “<b>garanzia abbia durata sino a liberazione da parte dell’Ente Garantito (Comune) che po-trà avvenire o con la riconsegna dell’originale di polizza, o con apposita dichiarazione rilasciata dall’Ente stesso</b>”. Se possibile, è meglio prevedere la sola dichiarazione.</p>		
7	<p>Foro competente</p> <p>Deve essere previsto come foro competente l’Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l’ente garantito, e quindi <b>Siena</b> non quella della ditta/privato .</p>		
8	<p>Autorizzazione della compa-gnia assicuratri-ce/intermediario finanziario al rilascio cauzioni fidejussioni (<b>verifica IVASS</b>)</p>		
9	<p>Presenza di situazioni anoma-le rispetto alla presentazione di cauzioni in sede di gara (<b>es: stessa agenzia che rilascia più polizze in una medesima pro-cedura di gara, data e numeri progressivi quasi consequen-ziali</b>).</p> <p><b>Da utilizzare solo per cauzione provvisoria in sede di gare.</b></p>		